



COPIA

Delibera n.46

COMUNE DI BENESTARE

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: I.M.U. (Imposta Municipale Unica) tariffe anno 2016. Determinazioni. Proposta al Consiglio Comunale. Conferma aliquote deliberate per l'anno 2015.

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore 09,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

<i>N. Ord</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente (Si - No)</i>
1)	Rocca Rosario	<i>Sindaco</i>	<i>No</i>
2)	Mantegna Domenico	<i>Assessore - Vice Sindaco</i>	<i>Si</i>
3)	Nastasi Daniele	<i>Assessore</i>	<i>SI</i>

Presiede la seduta il Vicesindaco, Avv. Mantegna Domenico;
Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Caterina Giroladini;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

Visto il D.L.vo n° 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato sul retro della presente,

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE

ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. nr.23/2011 con i quali veniva istituita, con decorrenza 01.01.2014, l'Imposta Municipale Unica -propria- (I.M.U.), basata sul possesso di immobili, disciplinandone gli aspetti essenziali;

Richiamato l'art.13 del D.L.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011, il quale ha "modificato" il *regime* dell'I.M.U., operando principalmente sull'anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012, nonché sull'estensione della base imponibile per il possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e conseguente determinazione delle aliquote base, con modifica dei moltiplicatori delle rendite;

Atteso che occorre procedere alla determinazione delle aliquote I.M.U. per l'anno 2015, tenuto conto di quanto stabilito dal precitato art.13 del D.L.-201/2011, convertito nella Legge n.214/2001,in particolare:

Comma 3

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (base imponibile ICI aumentata del fattore moltiplicatore delle rendite catastali) e dall'articolato normativo in commento;

Comma 4

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è calcolato sulla base delle rendite catastali iscritte in catasto (al 1° gennaio dell'anno di imposizione) rivalutato del 5% secondo i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (magazzini, box, autosilos, stalle, tettoie ecc.), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B - edifici collettivi quali: ospedali, prigioni, musei, uffici pubblici, cappelle, oratori, scuole ecc.) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi, stabilimenti balneari);
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni con fini di lucro);
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni industriali e centri commerciali), ad eccezione del gruppo catastale D/5 (Il moltiplicatore in questione sarà aumentato a 65 dal 1° gennaio 2013);
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi);

Comma 5

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

Comma 6

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento: I comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Comma 7

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei Comuni fino a 0,2 punti percentuali;

Comma 8

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Comma 9

I Comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero, nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero, nel caso di immobili locati;

Comma 10

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di euro 400,00 e per un totale complessivo di euro 600,00;

I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 41/2012 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'imposta municipale unica;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 49/2012 con la quale si è stabilito per l'anno 2012 di applicare le seguenti tariffe IMU:

A)- L'aliquota base dello 0,40%, da applicarsi agli immobili che costituiscono l'abitazione principale e relative pertinenze;

B)- L'aliquota ordinaria dello 0,76 %, da applicarsi a tutti gli altri immobili e fabbricati diversi dall'abitazione principale, salvo quelli previsti nei punti successivi, in quanto equiparati all'abitazione principale e soggetti ad aliquota ridotta dello 0,40% :

b1) le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

b2) le fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

b3) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

C)- L'aliquota ridotta dello 0,40 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

D)- Una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Tale detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. *In ogni caso l'importo della detrazione è elevato fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.*

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione dell'I.M.U. così come sopra riportate per l'anno 2015 ovvero:

A)- Abitazione principale abolita come per Legge;

B)- L'aliquota ordinaria dello 0,76 %, da applicarsi a tutti gli altri immobili e fabbricati diversi dall'abitazione principale, salvo quelli previsti nei punti successivi, in quanto equiparati all'abitazione principale e soggetti ad aliquota ridotta dello 0,40% :

b1) le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

b2) le fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

b3) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

C)- L'aliquota ridotta dello 0,40 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

D)- Una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Tale

detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. ***In ogni caso l'importo della detrazione è elevato fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.***

Ritenuto di sottoporre la succitata proposta al Consiglio Comunale, organo competente all'istituzione del suddetto Tributo nonché alla determinazione delle relative aliquote ;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito ;

Visto il D,Legs.vo n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 35/2016, con la quale è stato prorogato, fino all'approvazione del bilancio 2016, il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione 72/2015, esecutiva a norma di legge;

Richiamata la legge 23 12.2009, n. 191 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Visto il decreto legge 31.05.2010 n. 78 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30.07.2010 n.122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica;

Vista la legge 13 12.2010, n. 220 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2011);

Visto il decreto legge n. 98/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 recante disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria;

Visto il decreto legge n. 138/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011 recante ulteriori disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria;

Vista la Legge del 23.12.2014 n. 190 legge di stabilità 2014;

Visto il decreto legge 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n.214;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 01.03.2016 che ha differito al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2016 da parte degli enti locali;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Funzionari competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto :

-che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 e fino al 30.04.2016, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio per come previsto dall'art.163 comma 3, del decreto legislativo n.267/2000;

-che la gestione può essere disposta nei concreti limiti e prescrizioni di cui all'art.163, comma 1,2 e 3, del decreto legislativo n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ;
2. Di proporre, quale atto di indirizzo e programmazione attività, al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione dell'I.M.U. adottate nell'anno 2015 per come di seguito riportate:
 - A)- Abitazione principale abolita come per Legge;
 - B)- L'aliquota ordinaria dello 0,76 %, da applicarsi a tutti gli altri immobili e fabbricati diversi dall'abitazione principale, salvo quelli previsti nei punti successivi, in quanto equiparati all'abitazione principale e soggetti ad aliquota ridotta dello 0,40% :
 - b1) le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
 - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
 - b2) le fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:
 - al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
 - b3) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - C)- L'aliquota ridotta dello 0,40 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
 - D)- Una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Tale detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. *In ogni caso l'importo della detrazione è elevato fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.*
3. Di comunicare la presente deliberazione al responsabile dell'Area Economico Finanziaria ed al responsabile dell'Area Tributi .

Letto, approvato e sottoscritto
Il ViceSindaco Presidente
F.to Avv. Domenico Mantegna

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Caterina Giroladini

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Bruno Chirchiglia

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Bruno Chirchiglia

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line il 04 MAG. 2015 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 04 MAG. 2015

Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Romeo

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 04 MAG. 2015 e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data 04 MAG. 2015 Prot. n° 1831

Data: 04 MAG. 2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Caterina Giroladini

Non sottoposta a controllo

(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3

- ai sensi dell'art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
- ai sensi dell'art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: _____

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Caterina Giroladini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Benestare, li 04 MAG. 2015



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Caterina Giroladini

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il 04 MAG. 2015 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Caterina Giroladini